

Nel contratto di vendita deve essere menzionata la vostra adesione al fondo di garanzia privato, nei casi di insolvenza o fallimento, che è diventata obbligatoria dal **1 luglio 2016**.

Ai fini quindi dell'accoglimento della vostra domanda, occorre il richiamo nel contratto all'art.21, come sotto riportato \* e l'invio di **copia del certificato di adesione al fondo di garanzia stessa**.

**\* “21. FONDO DI GARANZIA (art. 50 Cod. Tur.).** Ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79 (Cod. Tur. ) e ss. mm., i contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie, prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggi intermediario, che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.

All'acquirente del pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali le garanzie di cui all'art. 50. Commi 2 e 3 del D.Lgs. 79/2011 sono assicurate tramite \_\_\_\_\_ (indicare se compagnia di assicurazione, istituzione bancaria o fondo di garanzia)

L'organizzatore indica gli estremi identificativi del soggetto giuridico che presta per suo conto le garanzie di cui all'art. 50. Commi 2 e 3 del D.Lgs. 79/2011 tramite idonea comunicazione al turista (scheda tecnica, catalogo, estratto conto, conferma di prenotazione del pacchetto turistico, ecc.).”